



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 120/17

Lussemburgo, 14 novembre 2017

Sentenza nella causa C-671/15

Président de l'Autorité de la concurrence/Association des producteurs
vendeurs d'endives (APVE) e a.

Una concertazione sui prezzi e sui quantitativi tra più organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di tali organizzazioni può costituire un'intesa ai sensi del diritto della concorrenza

Tale pratica è invece consentita all'interno di una medesima organizzazione di produttori o di una medesima associazione di organizzazioni di produttori se risponde in maniera proporzionata agli obiettivi assegnati a tale organizzazione o associazione

Nel 2012, l'autorità francese garante della concorrenza ha sanzionato alcune pratiche giudicate anticoncorrenziali nel settore della produzione e della commercializzazione dell'indivia. Tali pratiche, poste in essere da organizzazioni di produttori (OP), da associazioni di organizzazioni di produttori (AOP), nonché da diversi organismi e società, consistevano essenzialmente in una concertazione sul prezzo dell'indivia e sui quantitativi immessi sul mercato nonché in uno scambio di informazioni strategiche.

Per contestare l'ammenda di quasi 4 milioni di euro che era stata loro inflitta, le organizzazioni di produttori e gli altri enti sanzionati si sono rivolti alla giustizia francese sostenendo che le loro pratiche non rientrano nel divieto delle intese sancito dal diritto dell'Unione in quanto si collocano nell'ambito della politica agricola comune (PAC). Essi sostengono, in particolare, che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni hanno, in forza del diritto dell'Unione¹, il compito di stabilizzare i prezzi alla produzione e di adeguare la produzione alla domanda.

La Corte di cassazione francese, investita di tale questione, chiede alla Corte di giustizia chiarimenti in merito.

Con l'odierna sentenza, la Corte ricorda, innanzitutto, che, in forza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), **la PAC ha la preminenza sugli obiettivi della concorrenza**, e pertanto il legislatore dell'Unione può escludere dall'ambito di applicazione del diritto della concorrenza alcune pratiche che, al di fuori della PAC, dovrebbero essere qualificate come anticoncorrenziali. In particolare, nel settore degli ortofrutticoli, le pratiche necessarie affinché le OP e le AOP raggiungano uno o più degli obiettivi loro assegnati dal diritto dell'Unione (ossia assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione, ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione) possono sfuggire al divieto delle intese previsto dal TFUE.

La Corte ricorda, tuttavia, che **le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza**.

¹ Regolamento n. 26 del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993); regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996, L 297, pag. 1); regolamento (CE) n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 2006, L 214, pag. 7); regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU 2007, L 273, pag. 1); regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

La Corte ne deduce, anzitutto, che **le pratiche adottate all'interno di un ente non riconosciuto da uno Stato membro per perseguire uno degli obiettivi assegnati alle OP e alle AOP non possono sfuggire al divieto delle intese** (solo gli enti debitamente riconosciuti dagli Stati membri sono, infatti, legittimati ad attuare gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato interessato).

La Corte dichiara, poi, che, nel caso in cui le **pratiche siano attuate da un'OP o un'AOP debitamente riconosciuta da uno Stato membro**, esse **devono rimanere interne a tale sola OP o AOP per poter sfuggire al divieto delle intese**. Infatti, i compiti affidati alle OP e alle AOP possono giustificare talune forme di coordinamento o di concertazione soltanto tra produttori membri della medesima OP o AOP riconosciuta da uno Stato membro. Ne consegue che gli accordi o le pratiche concordate che siano convenuti non all'interno di un'OP o di un'AOP, ma tra più OP e/o AOP, eccedono quanto necessario per l'assolvimento di tali compiti.

La Corte conclude che le pratiche in essere tra più OP o AOP e, a maggior ragione, le pratiche che coinvolgono, oltre a tali OP o AOP, enti non riconosciuti da uno Stato membro nell'ambito dell'attuazione della PAC nel settore di cui trattasi, non possono sfuggire al divieto delle intese.

Per quanto riguarda le pratiche concordate tra i produttori membri di una medesima OP o AOP riconosciuta da uno Stato membro, la Corte precisa che **solo le pratiche che rientrano effettivamente e rigorosamente nel perseguimento degli obiettivi assegnati all'OP o all'AOP considerata possono sfuggire al divieto delle intese**. Può essere questo il caso, in particolare, degli **scambi di informazioni strategiche**, del **coordinamento del volume di prodotti agricoli** immessi sul mercato, nonché del **coordinamento della politica tariffaria** dei singoli produttori agricoli, qualora tali pratiche mirino effettivamente a realizzare gli obiettivi assegnati alle OP/AOP considerate e siano strettamente proporzionate agli stessi.

Per contro, la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita all'interno di un'OP o di un'AOP non può essere considerata proporzionata agli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi o di concentrazione dell'offerta, qualora non consenta ai produttori che provvedono essi stessi a smaltire la propria produzione di praticare un prezzo inferiore a tali prezzi minimi e abbia l'effetto di abbassare il livello già ridotto di concorrenza esistente sui mercati di prodotti agricoli.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106